G. VI. 77.

Statuti della R. Accademia modonese di Scienze, lettere ed arti 1817

Nobile Coll

STATUTI

DELLA

R. ACCADEMIA MODONESE

DI

SCIENZE LETTERE

ED ARTI

MODENA

PER GLI EREDI SOLIANI
TIPOGRAFI REALI
MDCCCXVII.

Biblioteca Antica
del Convento S. Croce
Firenze

STATUTI
DELLA R. ACCADEMIA MODONESE
DI SCIENZE LETTERE ED ARTI

CAPITOLO I.

Del Corpo Accademico, de' suoi Membri, e delle Cariche in generale.

1.° Il Corpo dell'Accademia Modonese di Scienze, Lettere ed Arti dividesi in tre Sezioni. La prima di queste attende agli Studj delle Scienze fisiche, matematiche, metafisiche, politiche. La seconda è addetta alla Poesia, all'Eloquenza, alla Storia, alla Filosofia. La terza si occupa in promuovere la coltura delle Belle Arti, ed in perfezionare la pratica di quelle che servono agli usi più utili e comuni della Società.

2.° Gli Accademici o sono Ordinarj o sono Onorarj. I primi debbono essere sudditi Estensi domiciliati nello stato di S. A. R. Han voto nelle deliberazioni, sono capaci alle Cariche dell' Accademia, purchè durante un tale ufficio abbiano stabile domicilio in Modena.

Se per un biennio manchino a tutte le convocazioni ordinarie, e non abbiano letta o presentata all'Accademia niuna loro produzione od almeno un estratto di opera interessante d'estero Autore, o non abbiano sostenuta alcuna carica o speciale commissione in servizio dell'Accademia, s'intendono volontariamente recedere nella Classe degli Accademici Onorarj.

Se per un triennio non abbiano soddisfatto ad alcuna delle predette condizioni, ancorchè fossero intervenuti a qualche Adunanza ordinaria, recederanno, come sopra, negli Accademici Onorarj. In questa Classe comprendonsi ancora tutti gli Esteri ascritti al Corpo Accademico.

Gli Accademici Onorarj, del pari che gli Ordinarj, han diritto d'intervenire alle Adunanze dell'Accademia, di leggere le produzioni proprie, di presentare le altrui, di proporre il proprio avviso, coll'osservanza dei regolamenti prescritti in ordine a questi punti. Potranno ancora essere eletti nelle Cariche, trattone quelle di Presidente e di Segretario, ed accettando essi, presenti all'elezione, s'intendono ascritti agli Ordinarj.

A questa Classe potranno restituirsi, volendo, i Socj receduti; e ciò faranno presentando un loro componimento nuovo.

3.° Ogni Accademico dà il proprio nome al registro d'una Sezione, e può darlo a due ed ancora

a tutte tre. Paga annualmente L. 2 Italiane per le spese dell' Accademia.

4.° L' Accademia è amministrata da una Reggenza la quale si compone di un Presidente, di un Segretario e di tre Assessori, ognuno dei quali è proposto ad una delle tre Sezioni.

5.° La Rappresentanza legale dell' Accademia è composta della sua Reggenza e di un numero di Socj Ordinarj non minore di diciotto convocati per invito della Reggenza.

6.° Vi è una Commissione di sei Censori, due di ciascheduna Sezione.

7.° Vi è un Tesoriere il quale insieme col Segretario è incaricato di raccogliere, custodire e dispensare il denaro dell' Accademia, secondo le disposizioni della Reggenza.

Capitolo II.

Della Reggenza.

1.° La Reggenza raccoglie, e prepara tutte le cose sopra le quali deve deliberare il Corpo Accademico in ciascheduna Adunanza.

2.° Decide in ogni caso di dubbio ed inappellabilmente sul senso degli Statuti ogni qualvolta si tratti di esecuzione.

3.° È incaricata di provvedere a tutte le occorrenze non avvertite nei presenti Statuti, e specialmente di mantenere l' esatta osservanza di essi.

Capitolo III.

Del Presidente.

1.° Il Presidente è Capo dell' Accademia, della Reggenza, della Censura e di ogni speciale Deputazione dell' Accademia stessa.

2.° Convoca la Reggenza, la Censura ed il Corpo degli Accademici tanto per le Adunanze ordinarie prescritte dallo Statuto, quanto per ogni altro caso ov' egli creda essere di bisogno.

3.° Segna colla propria firma i mandati, i decreti e gli atti tutti della Reggenza e dell' Accademia.

4.° Destina l' Oratore per le Adunanze ordinarie e solenni, e provvede acciocchè non manchino ad esse i componimenti e le altre cose necessarie per la loro celebrazione.

5.° La Carica di Presidente è conferita per tre anni. L' elezione cade nel mese di Novembre a capo d' ogni triennio sopra un Socio Ordinario domiciliato in Modena.

6.° Il Presidente ha due voti in ogni scrutinio, fuorchè nella Censura dove ha un solo voto preponderante in caso di parità nel numero.

7.° Qualunque partito su cui abbia a versare la deliberazione degli Accademici, dev' esser portato dal Presidente, e niun membro dell' Adunanza espone il suo avviso, se non abbia la permissione del Presidente.

8.° Il Presidente può delegare in sua vece qualunque Accademico Ordinario, nominandolo appositamente in ciascheduna occasione.

9.° Potrà essere confirmato in Carica.

Capitolo IV.

Del Segretario.

1.° Il Segretario è la seconda persona del Corpo Accademico.

2.° Appartiene, come il Presidente, a tutte le Deputazioni dell' Accademia.

3.° La Carica del Segretario è perpetua, nè viene rimosso, fuorchè per sua richiesta o per urgentissimi motivi da non doversi presumere.

4.° Conserva presso di se i sigilli, stende le scritture, gli atti, e conserva tutte le carte dell' Accademia.

5.° Segna tutti gli atti dell' Accademia colla propria firma dopo quella del Presidente.

6.° Nella prima Convocazione ordinaria di ogni anno rende conto dell' Amministrazione economica relativa all' anno antecedente, e riferisce all' Adunanza la storia delle produzioni scientifiche e letterarie presentate nel corso del detto anno, facendo coll' assistenza degli Assessori un breve transunto di esse. Così pure fa menzione dei trovati relativi alla pratica delle Arti ed alla loro perfezione.

7.° In mancanza non preveduta del Segretario, supplisce provvisoriamente l'Assessore più giovine.

8.° Il Segretario avrà un Bidello a sua disposizione.

Capitolo V.

Degli Assessori.

1.° La Carica di Assessore dura un anno, e può confirmarsi ulteriormente.

2.° È uffizio di ogni Assessore convocare le Adunanze della propria Sezione, e presiedervi.

3.° Nomina fra i membri della sua Sezione un Segretario che lo assiste durante l'anno della sua Carica.

4.° Riferisce alla Reggenza i bisogni e le produzioni della sua Sezione ed i proprj pensamenti per promuovere gli studj attribuiti ad essa.

Capitolo VI.

Dei Censori.

1.° Ogni anno si mutano tre Censori, uno per Sezione.

3.° È rigidamente imposto ad essi l'obbligo di esaminare tutte le composizioni che verranno proposte per esser recitate nelle pubbliche Adunanze, e di escluder quelle che per qualunque rispetto sia morale, sia letterario giudicheranno

poter essere soggette alla disapprovazione dell' uditorio. I Censori giudicano in corpo ed inappellabilmente su questo punto. Un solo voto che manchi all' unanimità, decide per l' esclusione d' un componimento.

3.° L' Adunanza della Censura è legale, quando sia convocata dalla Reggenza, ed intervengano almeno quattro de' sei Censori oltre al Presidente ed al Segretario.

4.° In ogni giudizio della Censura dovrà intervenire almeno uno dei due Censori della Sezione cui appartiene la cosa giudicata.

5.° Niun cangiamento, aggiunta, deroga, abrogazione degli Statuti potrà essere proposta al Corpo Accademico, se non per consenso di tutti i Censori e per insinuazione del Corpo col mezzo del Presidente.

7.° Niun Accademico nuovo sarà ammesso, se non per proposizione della Censura che venga fatta dal Presidente.

7.° Il Presidente ed il Segretario firmano insieme gli atti della Censura.

Capitolo VII.

Delle Adunanze.

1.° Le due Sezioni letteraria e scientifica celebrano ogni anno due solenni Adunanze per cia-

scheduna, avvicendando un' Adunanza per le Lettere con una per le Scienze. In queste Adunanze gli Accademici recitano i loro componimenti sopra materie spettanti alla Sezione per cui fu convocata l'Adunanza, e possono recitare ancora composizioni di Autore non Accademico il quale desideri di essere prodotto in tale occasione.

I giorni per queste Adunanze saranno assegnati dal Presidente.

Nelle Adunanze per le Scienze prende parte la Sezione per le Arti.

2.° In ogni Adunanza solenne il Presidente dà principio con una breve composizione. Le due che sono assegnate alle Lettere, chiudonsi pure dal Presidente con un componimento in versi. Le due che sono assegnate alle Scienze, chiudonsi dal Segretario con un componimento in versi sopra argomento scientifico.

3.° Nelle Adunanze pubbliche per le Scienze potrà aver luogo qualche composizione poetica da recitarsi frammezzo alle disertazioni scientifiche, purchè l'argomento della composizione accennata sia scientifico.

4.° L' Accademia terrà tre Adunanze private ogni anno; una nel principio di Dicembre, una nel principio di Marzo ed una nel principio di Maggio; in queste verranno riferite le produzioni

di ogni Sezione; si tratterà delle cose spettanti ad esse secondo ciò che verrà esposto dagli Assessori e coll' ordine che anticipatamente sarà prescritto dalla Reggenza.

Si leggeranno le più interessanti produzioni e gli estratti d' opere nuove, e si farà luogo a qualche discussione sopra materie importanti.

5.° Nel corso dell' anno Accademico il quale incomincierà col 1.° di Novembre, e finirà il 31 di Maggio, ogni Sezione terrà un'Adunanza privata nel giorno 10 di ciascun mese e presieduta dal proprio Assessore. In questa si tratterà dei mezzi più opportuni per favorire la proprietà degli Studj attinenti alla Sezione.

Si leggeranno le memorie od altri scritti degli Accademici, e saranno esaminate le produzioni degli Artisti che verranno presentate. Di tutto ciò sarà data relazione per iscritto dall' Assessore alla Reggenza entro a 15 giorni posteriori all' Adunanza.

Capitolo VIII.

Delle Deliberazioni.

1.° Le Deliberazioni spettano al Corpo dell' Accademia.

2.° Quando si debba trattare delle cose indicate nell' Art. 5.° Cap. VI., la Rappresentanza del-

l'Accademia non sarà legale, se non intervengano trenta sei Socj Ordinarj per formare il consenso dei votanti, oltre la Reggenza.

3.° Sul principio di ogni Sessione, il Presidente enuncia ordinariamente tutti gli oggetti sui quali si ha a deliberare. Le deliberazioni procederanno coll'ordine medesimo con cui furono enunciati gli argomenti dal Presidente, nè sarà lecito inframmettere altre materie.

4.° Il Segretario dà incominciamento ad ogni discussione, pronunciandone l'oggetto speciale, sulla norma dell'esposizione fatta dal Presidente, leggendo gli Articoli degli Statuti che hanno relazione al soggetto. Terminata la discussione, il Segretario invita i votanti allo scrutinio secreto concertando in termini precisi il partito quale ha ad essere poi registrato. L'atto della Sessione è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario prima dello scioglimento della Sessione.

5.° Le deliberazioni si risolvono a pluralità assoluta di voti secreti.

Capitolo IX.

Delle Elezioni.

1.° Le Elezioni spettano al Corpo dell'Accademia.

2.° Tutte le elezioni saranno fatte colle schede secrete.

3.° Trattandosi di Cariche, il Segretario invita semplicemente i votanti ad eleggere la Persona che dovrà occupare la Carica di cui si tratta, e seguirà tosto lo scrutinio: se resti indecisa l'elezione nel primo scrutinio, il Segretario annunzierà i tre nomi i quali hanno ottenuto maggior numero di voti, e seguirà un secondo scrutinio nel quale ciascun votante porrà nella propria scheda due dei tre nomi sui quali pende l' elezione. La pluralità dei voti decide.

4.° Trattandosi di nominare nuovi Accademici, la Censura per mezzo del Presidente porta la proposizione all'Adunanza, enunciando la specie ed il numero degli Accademici da nominare. Questo numero non sarà maggiore di sei. Nel tempo stesso presenta l' elenco dei nomi che giudica meritevoli di essere ascritti. Segue lo scrutinio dove ogni scheda porterà quel numero di nomi che piacerà a ciascun votante di scrivervi, purchè siano di quelli proposti nell' elenco. La pluralità comparativa dei voti decide fino al compimento del numero proposto come sopra. Ma il numero dei voti favorevoli ad un nome non dovrà esser minore di un terzo della totalità, acciocchè sia valida la decisione. I nomi che possono rimanere indietro, saranno prodotti allo scrutinio nella prossima occasione di nuova nomina.

5.° Non potrà esser posto nell' elenco suddetto chi non abbia oltrepassata l' età di vent' anni; chi non abbia precedentemente fatta presentare all' Accademia alcuna sua produzione; chi trovisi in qualità di studente in un' Università, in un Liceo e in qualunque altra pubblica Scuola. L' Accademia per altro si riserba qualche eccezione su quest'ultimo punto pei casi straordinarj.

6.° L' Accademia conferisce ora per sempre il titolo di Accademico Ordinario ad ogni Professore dell' Università di Modena e del Liceo di Reggio.

7.° Il consenso di tutti i voti costruisce l' acclamazione.

Capitolo X.

Discipline generali.

1.° Non è lecito recitare in Adunanza pubblica un componimento che non sia approvato dalla Censura.

2.° L'Autore prima di recitare mostra il suo componimento coll' approvazione della Censura segnato in esso. Il Segretario registra la qualità ed il titolo del componimento suddetto.

3.° Niun Accademico, pubblicando una sua produzione, prenderà il titolo di Membro dell'Accademia Modonese di Scienze, Lettere ed Arti senza averne avuto l' assenso dalla Censura.

4.° Una mancanza a questi regolamenti porta per effetto immediato l' esclusione dal Corpo.

5.° Ogni Accademico che vorrà leggere in una scientifica Adunanza qualche Memoria, dovrà un mese prima far tenere al Segretario la Memoria anonima contrassegnata con un motto ed accompagnata con un viglietto sigillato, fuori del quale sarà scritto il medesimo motto della Memoria ed entro un altro emblema noto al solo Autore. Così anonime le Memorie tutte saranno presentate dal Segretario alla Censura. Quindici giorni poi prima della prossima Adunanza il Segretario nell' invitare a quella gli Accademici esporrà nel viglietto d' invito il motto delle Memorie approvate, ed in allora gli Autori potranno ritirarle dalle mani del Segretario, presentando l' emblema corrispondente a quello chiuso entro il viglietto che accompagna la Memoria. Gli Autori delle non approvate potranno anch' essi riaverle senza scoprirsi, facendo presentare da chicchessia al Segretario l' emblema simile a quello che accompagna la loro Memoria.

Le composizioni poetiche di non lunga dettatura basterà che siano presentate al Segretario sei giorni prima dell' Adunanza pubblica per cui si preparano, e gli Autori, volendo, potranno tener occulto il proprio nome, osservando il metodo indicato di sopra.

6.° Se per una pubblica Adunanza concorrano i componimenti in maggior copia di quello che occorra, la preferenza sarà regolata sopra la data della presentazione. Le più tardi consegnate che rimanessero indietro, saranno riserbate per la prossima Adunanza.

7.° La Reggenza sola ha distinto posto nelle Adunanze private coll'ordine seguente. A destra del Presidente il Segretario; a destra di quest' ultimo l' Assessore della Sezione letteraria; a sinistra del Presidente l' Assessore della Sezione scientifica; e a sinistra di quest' ultimo l' Assessore della Sezione delle Arti.

8.° Nelle Adunanze pubbliche il posto distinto è pel Presidente; pel Segretario a destra del Presidente; per l' Oratore a sinistra.

Gio. Moreali Segr. dell' Accademia.

Per Copia conforme all' Originale munito del visto ed approvato da S. A. R., e che si conserva negli Atti del Ministero di Pubblica Economia ed Istruzione in Protocollo generale al N. 128.

Il Segr. gen. del Ministero suddetto

L. ✠ S. Giuseppe Ferrari.

Nobile Collegium Mutinense Sancti Caroli
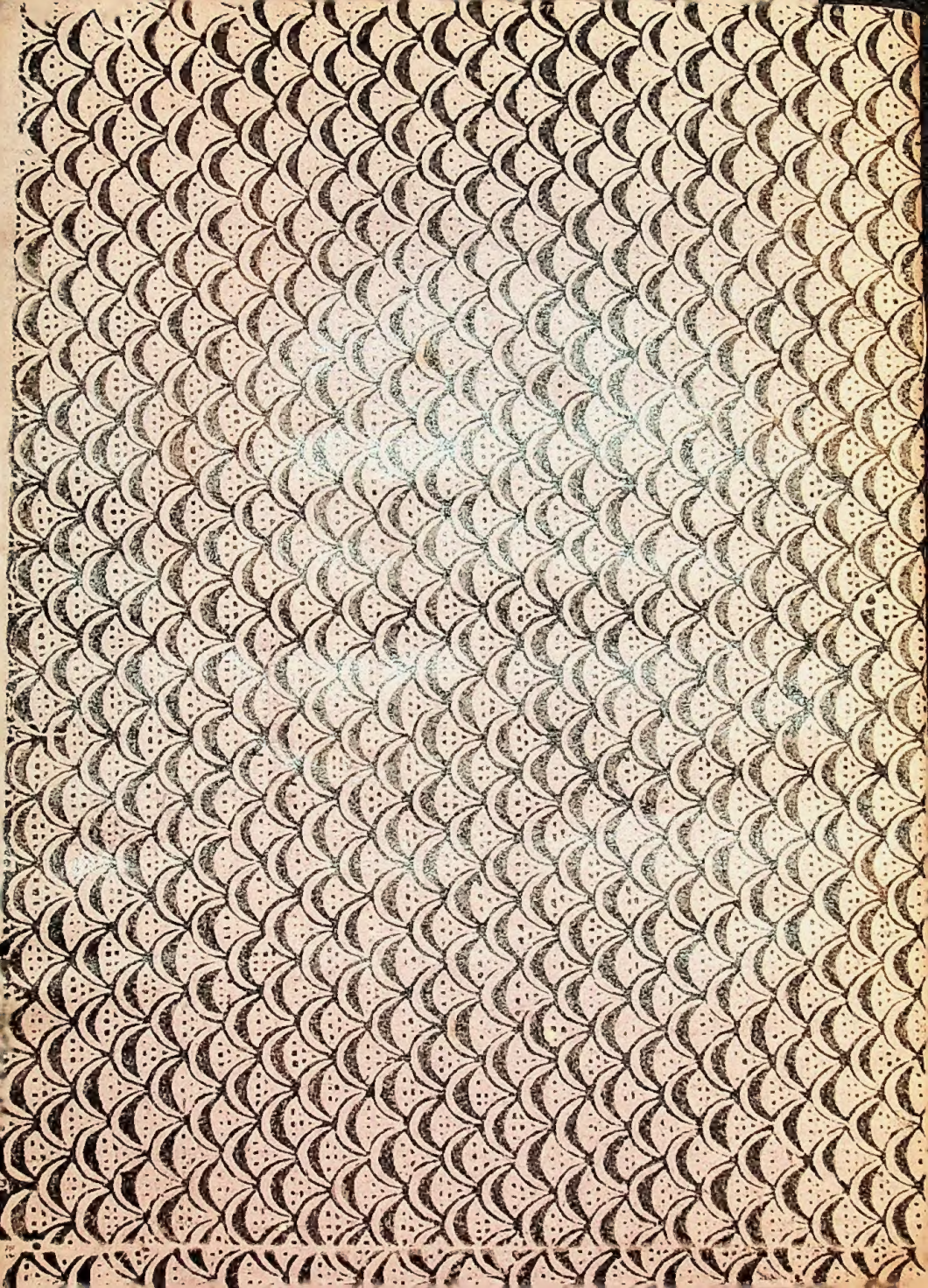
3543